



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2024/2025**  
**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**  
**Comunicato Ufficiale N.6/TFT del 17/10/2024**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 14/10/2024  
ha adottato le seguenti:  
**DELIBERE**

**Fasc.001**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Prot.12/780 pfi23-24/PM/fl (Campionato Esordienti)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Antonio Candella**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Avellino: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Avellino, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Raffaele Monsurrò e Tigran Galstyan, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Avellino, alla gara A.S.D. Cantera Avellino – A.S.D. Atripalda del 13.12.2023, valevole per il campionato Esordienti Misti a 9; nonché ancora per avere consentito ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore in occasione della gara A.S.D. Cantera Avellino – A.S.D. Atripalda del 13.12.2023 valevole per il campionato Esordienti Misti a 9, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Avellino nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Raffaele Monsurrò e Tigran Galstyan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; c) violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 19 marzo 2024 e del 26 marzo 2024, alle audizioni fissate dal Collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

il sig. **Raffaele Monsurrò**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cantera Avellino: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Avellino, alla gara A.S.D. Cantera Avellino – A.S.D. Atripalda del 13.12.2023 valevole per il campionato Esordienti Misti a 9, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Tigran Galstyan**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cantera Avellino: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e

dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Cantera Avellino, alla gara A.S.D. Cantera Avellino – A.S.D. Atripalda del 13.12.2023, valevole per il campionato Esordienti Misti a 9, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **A.S.D. Cantera Avellino** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Antonio Candella, Raffaele Monsurrò e Tigran Galsyan, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva (ad eccezione fatta per: il calciatore Raffaele Monsurrò, Presidente sig. Antonio Candella, la società A.S.D. Cantera Avellino, che accedevano al patteggiamento ex art. 127 CGS) per: il calciatore Tigran Galstyan, tre (3) giornate di squalifica; per la società Boys San Salvatore € 200,00 di ammenda. Ritene il collegio di accogliere la richiesta della Procura Federale poiché la posizione irregolare del predetto calciatore è stata provata documentalmente.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**ritiene di applicare per il calciatore Tigran Galstyan, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento applica per: il calciatore Raffaele Monsurrò, due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Antonio Candella, la sanzione di mesi tre (3) e giorni dieci di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Avellino la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 14.10.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.006**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Prot. 2908/81 pfi23-24 PM/ fda -ag del 31/07/2024**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. Smedile Futebol Clube**, - per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Vittorio Smedile, Antonio Spinuso e Vincenzo Capuano e Rostyslav Tymchuk così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

**Rilevato** che i sig.ri Rostyslav Tymchuk, Vincenzo Capuano, Antonio Spinuso e Vittorio Smedile, quest'ultimo in proprio e nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Smedile Futebol Clube, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

**Rilevato**, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 383/AA del 18 marzo 2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Smedile Futebol Clube prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione ed € 200,00 (duecento/00) di ammenda;

**Considerato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 15/AA dell'8 luglio 2024 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. Smedile Futebol Clube in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento;

**Rilevato**, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n. 07/CFA-2023/2024);

Il rappresentante della Procura Federale concordava con la società deferita il patteggiamento ex art. 127 CGS, determinando così la sanzione: per la società A.S.D. Smedile Futebol Clube € 400,00 di ammenda.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Smedile Futebol Clube € 400,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 14.10.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.008**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Prot.3447/789 pfi23-24/PM/rn.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la sig.ra **Annunziata MARZIO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Osservanza CTFJ Stabia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione alle disposizioni contenute nella "Policy per la tutela dei minori" adottata dalla FIGC *<rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici>* per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Osservanza CTFJ Stabia, omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella richiamata normativa consentendo, e comunque non impedendo, che il giorno 5.11.2023, al termine della gara Osservanza Soccer - Margotti Portici, all'interno dello spogliatoio e durante la doccia, si verificasse un episodio di prevaricazione/sopraffazione contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva ed idoneo a turbare e suscitare nella vittima una condizione di diffuso disagio, commesso da un calciatore minorenni tesserato per la società ASD Osservanza CTFJ Stabia in danno di un altro calciatore minorenni sig. B.C., anch'egli tesserato per la ASD Osservanza CTFJ Stabia, consistito nell'aver il primo urinato volontariamente addosso all'altro;

la società **ASD Osservanza CTFJ Stabia** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Annunziata Marzio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. I deferiti, alla udienza di fissazione per la discussione del deferimento, erano rappresentati dall'avvocato Calabrese il quale, dopo ampia discussione, chiedeva una congrua riduzione delle sanzioni attesa la lieve entità dei fatti accaduti.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente sig.ra Annunziata Marzio, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società A.S.D. Osservanza CTFJ Stabia € 700,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che la società Asd Osservanza CTFJ Stabia e per essa anche il Presidente pro-tempore della stessa, responsabile dei fatti ascritti. Dalla lettura degli atti, ed in particolare dall'esame delle dichiarazioni rese innanzi alla P.F. dalla sig.ra Lembo Teresa, madre del calciatore, che ha subito gli atti di bullismo, è emerso che l'episodio giungeva a conclusione di tutta una serie di altri piccoli episodi di minore rilevanza che vedevano il figlio sempre vittima dello stesso soggetto disturbatore. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**ritiene di applicare per: il Presidente sig.ra Annunziata Marzio, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società A.S.D. Osservanza CTFJ Stabia € 700,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 14.10.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.007**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Prot. 3053/717 pfi23-24 PM/vdb del 1/08/2024**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara**, - la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Michele Pallotta, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

**Rilevato** che il sig. Michele Pallotta e la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

**Rilevato**, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 402/AA del 27.3.2024 è stato pubblicato l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara prevedeva l'applicazione della sanzione finale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione base pari ad Euro 500,00 di ammenda.

**Rilevato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 17/AA dell'8.7.2024 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara, in quanto la stessa non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento. Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endo-federali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022, n. 80/TFNSD-2021-2022, n. 07/CFA-2023/2024 e n. 50/CFA-2023-24);

Il rappresentante della Procura Federale concordava con la società deferita il patteggiamento ex art. 127 CGS, determinando così la sanzione: per la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara € 500,00 di ammenda.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

#### **DELIBERA**

**ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara € 500,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 14.10.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. A. Frojo**

**Fasc.012**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Prot.3787/997 pfi23-24/PM/fda (Campionato 2° Categoria)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Sabato Fimiani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lentiscosa: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lentiscosa, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Agatino Michele Zuccarà fosse tesserato sia con le errate generalità di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) sia con quelle reali corrispondenti ad Agatino Michele Zuccarà (matricola 2.784.976), generando così due tesseramenti diversi che hanno consentito allo stesso di essere nella stagione 2023 - 2024 contemporaneamente tesserato sia per la società A.S.D. Atletico San Marco che per la società A.S.D. Lentiscosa; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Agatino Michele Zuccarà di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Lentiscosa, alla gara A.S.D. Lentiscosa – Supersantos F.C. del 10.3.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata

nei suoi confronti con il nominativo fittizio di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 73 del 18.5.2023 del Comitato Regionale Campania;

b) violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Lentiscosa consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro U A.S.D. Lentiscosa – Supersantos F.C. del 10.3.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Agatino Michele Zuccarà (matricola 2.784.976) attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata nei suoi confronti con il nominativo fittizio di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 73 del 18.5.2023 del Comitato Regionale Campania;

2.- sig. **Agatino Michele Zuccarà**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Lentiscosa:

- della violazione degli art. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito ad essere tesserato sia con le errate generalità di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) sia con quelle reali di Agatino Michele Zuccarà (matricola 2.784.976), generando così due tesseramenti diversi che gli hanno consentito di essere nella stagione 2023 - 2024 contemporaneamente tesserato sia per la A.S.D. Atletico San Marco che per la A.S.D. Lentiscosa; nonché ancora per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Lentiscosa, alla gara A.S.D. Lentiscosa – Supersantos F.C. del 10.3.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata nei suoi confronti con il nominativo fittizio di Michele Zuccarà (matricola 2.434.970) dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 73 del 18.5.2023 del Comitato Regionale Campania;

3.- la società **A.S.D. Lentiscosa** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sabato Fimiani e Agatino Michele Zuccarà così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale concordava con i deferiti il patteggiamento ai sensi dell'ex art. 127 CGS, determinando così le sanzioni per: Agatino Michele Zuccarà sei (6) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Sabato Fimiani, la sanzione di mesi quattro anni di inibizione; per la società A.S.D. Lentiscosa la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente ed € 267,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per: il calciatore Agatino Michele Zuccarà sei (6) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Sabato Fimiani, la sanzione di mesi quattro anni di inibizione; per la società A.S.D. Lentiscosa la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente ed € 267,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 14.10.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, li 17 OTTOBRE 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**